

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>MUD: pubblicato il decreto di proroga</b>	E' entrato in vigore il 21 maggio 2010 il DL 20 maggio 2010, n. 72, che proroga al 30 giugno 2010 il termine di presentazione del Modello unico ambientale (Mud) aggiornato ai sensi del Dpcm 27 aprile 2010. <i>Decreto Legge 20 maggio 2010 n. 72 "Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2", in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2010 n. 117</i>
<b>MUD: software ed istruzioni</b>	Le istruzioni e il software per la compilazione su supporto informatico della dichiarazione Mud 2010, riferita all'anno 2009 sono scaricabili sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it">www.sviluppoeconomico.gov.it</a>
<b>Rifiuti: definizione di compost</b>	La definizione normativa di cui all'art. 183 D.Lgs. 152/2006 richiama una espressione tecnica quale "compostaggio" che si qualifica per essere un processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che avviene in condizioni controllate. Siffatto processo si svolge nelle due fasi della biossidazione e della maturazione e porta alla produzione di acqua, anidride carbonica, calore e compost. <i>TAR Lombardia, Sezione I, sentenza n. 1634 del 30 aprile 2010</i>
<b>RAEE: iscrizione Albo</b>	E' stata pubblicata la delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali che disciplina le modalità di iscrizione all'Albo dei distributori e installatori di Aee per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). <i>Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione prot. n. 01/CN/ALBO del 19 maggio 2010.</i>

## SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>SISTRI</b>	Operatività del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; i produttori di rifiuti speciali pericolosi con PIU' di 50 dipendenti;</li> <li>- i produttori di rifiuti speciali - Art. 184, comma 3 Lett. c) , d) g) del D.Lgs 152/2006 - con PIU' di 50 dipendenti;</li> <li>- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;</li> <li>- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento;</li> <li>- i terminalisti e i concessionari aree portuali;</li> <li>- gli operatori presso stazioni ferroviarie;</li> <li>- i consorzi recupero e riciclaggio</li> </ul>	<b>13.07.2010</b>	D.Lgs. 152/06 - art. 189  D.M. 17/12/2009



Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.07.2010	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
----------------	----------------------------------	--	------------	---------------------------------

## APPROFONDIMENTI

RAEE: le modalità semplificate di raggruppamento e di trasporto	<p><b>Premessa</b></p> <p>Il 4 maggio 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 recante <i>“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”</i>.</p> <p>Il Regolamento, entrato in vigore il 19 maggio 2010, introduce un regime semplificato per la raccolta e il trasporto dei RAEE e apporta deroghe significative al sistema ordinario di gestione dei rifiuti.</p> <p>Le semplificazioni procedurali introdotte distinguono tra RAEE domestici (provenienti da nuclei domestici o da altra origine, ma assimilabili ai primi per natura e quantità) e RAEE professionali (prodotti da attività amministrative ed economiche).</p> <p>I soggetti che possono avvalersi del regime semplificato sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) I distributori</li> <li>2) Gli installatori</li> <li>3) I centri di assistenza tecnica</li> </ol> <p><b>Ritiro uno contro uno</b></p> <p>A quasi cinque anni di distanza dall'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005, il D.M. n. 65/2010 dà attuazione all'obbligo di ritiro gratuito “uno contro uno” da parte del distributore.</p> <p>Al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica destinata ad un nucleo domestico, i distributori devono assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni di quella fornita.</p> <p>Vi è di più. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno, l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.</p> <p><b>Le modalità di raggruppamento dei Raee</b></p> <p>Il D.M. in esame all'art. 1 precisa che il “raggruppamento” dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta ed effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo preventivamente comunicato, <i>“rientra nella fase della raccolta”</i>. L'articolo 183, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 152/2006 definisce “raccolta” l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. Siffatta specificazione di raggruppamento consente di ovviare alle problematiche di regime e disciplina applicabile che avrebbero potuto determinarsi con la scelta di una particolare fattispecie di “deposito preliminare” o di “deposito temporaneo”.</p> <p>Ad ogni buon conto, il raggruppamento deve essere effettuato nell'osservanza delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005, <u>provenienti dai nuclei domestici</u>;</li> <li>2) I RAEE devono essere trasportati direttamente <u>presso centri di raccolta comunali di cui al DM 8 aprile 2008</u> con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga <u>complessivamente i 3500 Kg</u>;</li> <li>3) Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato <u>presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo</u> risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3;</li> <li>4) Il luogo di raggruppamento deve essere <u>idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato</u>;</li> <li>5) I RAEE <u>devono essere protetti</u> dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi;</li> <li>6) Deve essere garantita <u>l'integrità delle apparecchiature</u>, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.</li> </ol> <p>I distributori adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico scarico mediante la</p>
---	---



compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso (Allegato I al D.M. 65/2010).

***L'attività di raccolta e trasporto***

Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, è assoggettato al regime semplificato, solo se riguarda:

a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento;

b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il raggruppamento medesimo;

c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento fino al centro di raccolta.

In tutti i predetti casi, il quantitativo complessivo di RAEE trasportati non deve essere mai superiore a 3500 kg e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto (Allegato II al D.M. 65/2010) numerato e redatto in tre esemplari e compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui si è detto.

La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

Nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il trasporto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il raggruppamento medesimo e' accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario redatto in luogo del registro di carico scarico, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.

E' fatto carico ai distributori di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, operazioni che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

***L'iscrizione all'Albo gestori Ambientali***

L'iscrizione in apposita sezione dell'Albo è condizione necessaria per effettuare le attività di raccolta e trasporto dei RAEE secondo le modalità sopra descritte.

**I distributori** presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità:

a) la sede dell'impresa;

b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;

c) nei casi in cui il sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;

d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici CER;

e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;

f) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;

g) il versamento del diritto annuale di iscrizione.

**I terzi che agiscono in nome dei distributori** devono iscriversi per le attività di trasporto presentando alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità:

a) la sede dell'impresa;



	<p>b) gli estremi del distributore per conto del quale effettuano il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;</p> <p>c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici CER;</p> <p>d) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;</p> <p>e) il versamento del diritto annuale di iscrizione.</p> <p>La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.</p> <p>Non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie.</p> <p>L'iscrizione deve essere rinnovata <b><u>ogni cinque anni</u></b> ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro. In ogni caso, l'impresa è tenuta a comunicare <b><u>ogni variazione intervenuta</u></b> successivamente all'iscrizione.</p> <p><b><i>Ritiro dei Raee da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE</i></b></p> <p>Il regime di deroga si applica anche al ritiro effettuato dagli installatori e i centri di assistenza di Aee nello svolgimento della propria attività.</p> <p>Tale agevolazione è strettamente limitata ai RAEE provenienti dai "nuclei domestici" (con esclusione quindi di quei RAEE di origine professionale ma equiparati ai domestici in ragione della loro natura e quantità).</p> <p>Siffatta provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta deve essere attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza.</p> <p>Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III ed è consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.</p> <p><b><i>I Raee professionali: modalità semplificate</i></b></p> <p>Le disposizioni semplificate relative al ritiro, al trasporto e all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, si applicano anche ai distributori di AEE professionali <b><u>formalmente incaricati</u></b> dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.</p> <p><b><i>Esenzione MUD</i></b></p> <p>Il decreto in esame all'art. 9, prevede esplicitamente che i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE con modalità semplificate, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione MUD.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	<p><i>D.Lgs.151/2006</i></p> <p><i>D.M.8 marzo 2010 n. 65</i></p>

## **FAQ (Le domande più frequenti)**

### **1) Che cosa si intende per RAEE provenienti da nuclei domestici ? E per RAEE professionale?**

Ai sensi dell'Art 3 comma 1 lett. o) D. lgs. 151/2005, i Raee domestici sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originati dai nuclei domestici e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. In altri termini, si tratta delle apparecchiature utilizzate nelle case e di quelle ad esse assimilabili per uso, anche se provenienti da altri ambiti.

Di contro, i RAEE professionali sono quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche (art 3 comma 1 lett. p).

**2) Chi è il distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche ?**

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 151/2005, è il soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni che, nell'ambito dell'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 151/2005.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*